CAMERA DEI DEPUTATI N. 3823

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITZALIS, FRANCESCHINI, ROMANATO, BALDELLI, DE CAPUA, CAIAZZA, SAVIO EMANUELA, CERRETI ALFONSO, PENNACCHINI

Presentata il 24 maggio 1962

Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In sede di applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1282, si sono palesate alcune difficoltà ed alcune anacronistiche situazioni che la bontà della predetta legge sul riordinamento di un settore quanto mai importante della Scuola italiana non permette che si debbono consolidare.

Le modeste correzioni che vengono portate ad alcuni articoli e l'aggiunta di poche norme per categorie di personale non menzionato nella predetta legge n. 1282 ne completano la bontà e ne fanno un testo completo per il funzionamento rapido, sicuro e tranquillo del settore amministrativo-contabile delle scuole e istituti d'istruzione tecnica e professionale.

Anzitutto occorre integrare la legge con la figura dell'infermiere in servizio nei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Pertanto, tale personale (in possesso del relativo patentino) per l'articolo 1 della presente proposta di legge, viene inquadrato nella carriera degli aiutanti tecnici di cui all'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Le modifiche da portare all'articolo 10 della predetta legge n. 1282, di cui all'articolo 2 della presente proposta, concernono un vero e proprio errore di stampa sfuggito nella stesura della legge n. 1282, in quanto nel primo comma dell'articolo 10 in questione si dice « *omissis*... nei periodi trascorsi, ecc. » invece che dire « *omissis*... né i periodi trascorsi, ecc. », naturalmente la unione di « né » ed « i » ha modificato profondamente il senso dell'articolo 10.

Nel secondo comma, sempre dell'articolo 10 della legge originale, si elimina il resto del periodo dopo « buono » in quanto sono sufficienti le note di qualifica ed il servizio complessivo per indicare la promovibilità dell'impiegato.

Con l'articolo 3 si pone riparo ad una grave dimenticanza che oramai si ripete in tutte le leggi che hanno visto la luce per il personale non insegnante dopo la legge n. 889 del 15 giugno 1931, a danno degli assistenti degli istituti tecnici commerciali di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari e Udine. Anche la legge 22 novembre 1961, n. 1282, mentre ha menzionato il personale di segreteria degli stessi istituti, non ha fatto parola degli assistenti.

Al fine di chiarire la posizione giuridica ed economica degli assistenti suddetti, si pre-

cisa, seguendo un ordine cronologico, che mentre è stato modificato lo stato giuridico ed economico degli assistenti di tutti gli altri istituti commerciali, è stato lasciato, per malaugurata fatalità, inalterato lo stato giuridico ed economico degli assistenti dei cinque istituti sunnominati.

L'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali), prevede che il personale di segreteria degli istituti tecnici è a carico della provincia, ad eccezione di quello degli istituti tecnici della Basilicata, della Sardegna e di Modica (Ragusa).

Gli assistenti e i macchinisti degli istituti tecnici, secondo lo stesso articolo, sono a carico della provincia, eccettuati quelli degli istituti tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.

Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli istituti tecnici di Modica e di Udine.

È da precisare che la qualifica di assistente rivestita dai dipendenti dei suddetti istituti comporta l'esplicazione delle seguenti mansioni tecniche: addestramento ed istruzione pratica degli alunni secondo le direttive della Presidenza e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche e scientifiche; custodia dei laboratori ed assistenza ai professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio, tenuta in efficienza delle aziende, dei laboratori e dei gabinetti scientifici.

I dipendenti più anziani dei predetti 5 istituti sono stati nominati aiutanti assistenti con decreto ministeriale nel 1933 in seguito a concorso e sono stati inquadrati nel ruolo del personale non insegnante degli istituti medi di istruzione (Gruppo *C*), grado XIII).

I decreti di nomina furono esaminati in applicazione di vari provvedimenti legislativi il più importante dei quali è il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Tale regio decreto prevede i gradi XIII, XII, XI per gli assistenti, come gruppo *C*.

Per effetto del decreto di cui sopra la carriera dei suddetti assistenti si è svolta sempre nel gruppo *C* appunto in base alla precisata tabella allegata ad esso decreto.

Infatti, mentre la legge 15 giugno 1931, n. 889, riordinò il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti tecnici inquadrandoli nel gruppo *B*, la stessa, con l'articolo 41, escluse da tale beneficio gli assistenti degli istituti tecnici di Cagliari, Sassari, Melfi, Modica ed Udine, per i quali il predetto articolo stabiliva che venivano conservate le precedenti condizioni economiche e di carriera (Gruppo *C*).

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ha conferito agli assistenti degli istituti tecnici la qualifica di insegnanti tecnici pratici, ma certamente per dimenticanza o per inidonea formulazione della legge, ha escluso nuovamente i predetti assistenti dal beneficio dell'innovazione.

Infatti, per il disposto dell'articolo 12 del succitato decreto legislativo n. 1277, veniva fatto esplicito e limitativo riferimento, ai fini dell'inquadramento degli assistenti nel ruolo degli insegnanti tecnici pratici, alla tabella *C* della legge 15 giugno 1931, n. 889, venendo, pertanto, nuovamente esclusi dai benefici del detto inquadramento gli assistenti dei 5 istituti in parola.

Oggi detti assistenti invocano a favore del loro inquadramento nel ruolo degli insegnanti tecnici pratici la circostanza della intervenuta modifica delle tabelle organiche di alcuni dei cinque predetti istituti, secondo la quale si prevede che gli assistenti debbono essere inquadrati nel gruppo *B*.

Ma tale modificazione non da diritto alla variazione dello stato giuridico di questi assistenti, stato giuridico disciplinato da espresse disposizioni di legge, modificabili solo da altre disposizioni di legge.

Soltanto in questa previsione il Ministero ha modificato la pianta organica di tali istituti, la modifica dello stato giuridico potrà avvenire solamente dopo l'approvazione della presente proposta di legge.

Come già è stato precisato, l'articolo 11 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, non riguarda gli assistenti in parola, perché il predetto articolo si riferisce al personale di segreteria e di servizio e non al personale tecnico. Per le predette condiderazioni è stato aggiunto un comma all'articolo 11 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, che pone riparo alle continue dimenticanze verificatesi nelle varie leggi succedutesi nel tempo per gli assistenti dei 5 istituti tecnici commerciali già mensionati.

Con l'articolo 4 si sostituisce l'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, in quanto alcune categorie di personale non insegnante rimasero escluse dal provvedimento e, in sede di applicazione della legge, si è palesato necessaria una migliore e più completa formulazione dell'articolo.

Infatti, nel primo comma vengono previsti i benefici riservati agli ex combattenti, agli

orfani ed alle vedove di guerra, ai profughi ed agli appartenenti alle altre categorie di personale previste dal penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che non beneficiarono delle riduzioni di anzianità necessaria per la iscrizione nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Nel secondo comma, oltre ad una migliore formulazione del testo originale, è stato precisato ed applicato l'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sulla riapertura dei termini per la iscrizione nei ruoli aggiunti.

Il terzo comma ribadisce i benefici da assegnare al personale con la qualifica di « trentanovista » in applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, con la decorrenza giuridica del 16 dicembre 1951.

Con l'articolo 5 si completa e si uniforma il riconoscimento dei servizi prestati nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti anche a quel personale al quale è stato applicato l'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, o che abbia prestato servizio nei predetti ruoli prima di passare nel ruolo ordinario. Questo articolo è stato inserito per evitare che al personale oggi nel ruolo ordinario per vincita di concorso o per applicazioni di leggi fosse riservato un trattamento sicuramente inferiore di quel personale, invece, che passa nel ruolo ordinario in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4 ed al quale viene riconosciuta, per l'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sostituito dall'articolo 4 già rammentato, l'anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Per l'articolo 6 della presente proposta di legge si è provveduto a chiarire la denominazione di « personale di ruolo » di cui all'articolo 14 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, estendendo la possibilità di partecipare al concorso per esami e per titoli agli applicati di segreteria che abbiano rivestita la qualifica di vice-segretario non di ruolo in base alla legge 15 giugno 1931, n. 889, e che poi, per il disposto del successivo decreto legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, furono retrocessi alla qualifica di applicato di segreteria pur possedendo il relativo titolo di studio di ragioniere.

Il secondo comma dell'articolo 6 della presente proposta di legge modifica il secondo comma dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, in quanto la qualifica di archivista ivi menzionata non è ancora acquisita dal personale esecutivo di segreteria di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto che può, finché non sarà applicata la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, raggiungere solamente la seconda qualifica che è quella di applicato.

Inoltre, all'articolo 6 della presente proposta di legge, sostitutivo dell'articolo 14 della più volte richiamata legge n. 1282, è stato aggiunto un terzo comma per concedere gli stessi benefici previsti dalla legge a quegli applicati di segreteria che, muniti del titolo di studio di ragioniere, per concorso furono immessi nel ruolo dei segretari-ragionieri-economi in applicazione del primo comma del presente articolo 6 (già 14 della legge n. 1282) e coloro che, applicati di segreteria, per concorso, e in possesso del titolo di studio specifico di ragioniere, furono inquadrati nella predetta carriera di concetto.

La necessità della estensione delle norme contenute nei comma 3° e 4° dell'articolo 17 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, a quel personale che prima di essere inquadrato nelle carriere di concetto, esecutive o ausiliarie del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, prestò servizio nelle predette scuole e istituti con la qualifica di operaio assunto in virtù della legge 26 febbraio 1952, n. 67, articolo 3, ultimo comma, ha determinato l'inserimento delle norme di cui all'articolo 7 della presente proposta di legge. Un vivo senso di giustizia amministrativa tra il personale che svolge le stesse mansioni e che è pervenuto all'attuale situazione giuridica ed economica dalle stesse origini (assunzione in base alla legge 26 febbraio 1952, n. 67) hanno determinato la necessità di porre riparo con l'articolo in esame, alla evidente sperequazione determinata dall'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 1282 tra personale assunto con le stesse mansioni e con le stesse disposizioni di legge.

L'articolo 8 pone riparo ad un semplice errore materiale inserito nell'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, in quanto la data indicata nell'ultimo rigo del predetto articolo doveva essere quella del 30 settembre 1933 e non del 30 settembre 1953. Quest'ultima data non avrebbe e non ha alcun significato.

Con l'articolo 9 della presente proposta di legge è stato posto riparo ad una omissione della più volte richiamata legge n. 1282. Infatti il coefficiente 500 per le carriere di concetto è stato assegnato per la prima volta al personale dell'istruzione tecnica e professionale dalla predetta legge, per parificare tali carriere a quelle delle altre Amministra-

zioni dello Stato. Però in sede di prima applicazione dovrà tenersi assolutamente conto che questo personale si trova attualmente al coefficiente 402 con un numero elevato di scatti biennali. Considerato che per il passaggio al coefficiente 500 per merito comparativo occorrono tre anni di permanenza al coefficiente 402, appare logico che l'anzianità superiore ai tre anni venga computata agli effetti degli aumenti biennali nel coefficiente 500. Tale norma, a carattere transitorio, sarà applicata per le promozioni che si effettueranno per esami o per scrutinio nei primi 5 anni di applicazione della presente legge, in quanto nel predetto periodo di tempo sarà stata esaurita la promozione di coloro che sono in possesso di una anzianità superiore a 3 anni.

Il disposto dell'articolo 10 della presente proposta di legge è una conseguenza della abolizione della qualifica di vice-segretario disposta con il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, con il riconoscimento del servizio prestato come vice-ragioniere previsto dalla legge del 15 giugno 1931, n. 889.

Tale servizio effettuato fino all'applicazione del decreto legislativo Presidenziale n. 107 è da considerarsi a tutti gli effetti di « concetto » e, pertanto, il riconoscimento previsto con il presente articolo risponde alla più elementare giustizia amministrativa.

La decorrenza del presente provvedimento di legge è quella del 1° luglio 1961, cioè la stessa di quella prevista per la legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Onorevoli colleghi ! Considerato lo scopo della presente proposta di legge sottoposta al vostro esame, che è quello di rendere veramente efficiente, anche per non creare turbamento nell'ambito delle segreterie e dei servizi inerenti alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, l'applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1282, abbiamo la ferma fiducia che non le farete mancare, come non è mancato per la citata legge n. 1282, il vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale addetto alle infermerie dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale con le mansioni di infermiere (in possesso del relativo patentino) che abbia almeno un anno di servizio effettivo, viene inquadrato nella carriera degli aiutanti tecnici di cui all'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282 al coefficiente iniziale.

A tale personale viene riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo.

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della progressione in ciascuna delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che nell'ultimo triennio e nel minore periodo di tempo richiesto per le promozioni stesse e che abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a « buono » ».

ART. 3.

All'articolo 11 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, è aggiunto il seguente comma:

« L'inquadramento nella qualifica di insegnante tecnico pratico previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e successive modificazioni, è esteso anche agli assistenti degli istituti tecnici commerciali di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari e Udine ».

ART. 4.

Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale e nei convitti annessi dei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, e dei ruoli aggiunti, viene immesso, previo esame colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della scuola o istituto per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alla tabella *C*, annessa alla legge 3 aprile 1958, n. 475, e alle tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I* annesse alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo alla anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, maggiorata di anni 4 per gli ex combattenti, gli orfani e le vedove di guerra, i profughi e gli appartenenti alle altre categorie previste dall'articolo 1, penultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che non beneficiarono della riduzione da 6 a 2 anni del periodo di servizio richiesto per l'inquadramento nei predetti ruoli speciali transitori e aggiunti.

Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto all'inquadramento nel ruolo aggiunto, sarà immesso, subordinatamente all'esame colloquio o alla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, nei ruoli organici al coefficiente

iniziale delle rispettive carriere, con la stessa decorrenza con la quale sarebbe stato iscritto nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti per effetto della riapertura dei termini prevista dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Agli impiegati trentanovisti delle carriere regolate dalla legge 22 novembre 1961, n. 1282, le promozioni concesse e da concedere in applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, saranno conferite con effetti giuridici dal 16 dicembre 1951.

Le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio con la qualifica di incaricato nei posti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Per il personale direttivo si applicano le norme di cui al primo comma e quelle della tabella 13-*B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, è abrogato.

ART. 5.

Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, per quanto concerne il riconoscimento del servizio prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, sono estese al personale cui è stato applicato l'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, o che prima del passaggio nel ruolo ordinario per vincita di concorso o per applicazione di legge, sia stato inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti.

ART. 6.

Il personale di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio della carriera esecutiva delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale che abbia svolto per almeno tre anni, alla data di applicazione della presente legge, mansioni di segretario-ragioniere-economo e sia in possesso di un titolo di studio di 2° grado e gli applicati degli stessi ruoli che abbiano rivestita la qualifica di vice-segretario non di ruolo in applicazione dell'articolo 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, viene inquadrato, previo concorso per titoli ed esami da bandirsi dal Ministero della pubblica istruzione, en-

tro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla prima applicazione della legge stessa, a posti della qualifica iniziale della carriera di concetto di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, nei limiti dei posti disponibili per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nonché di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito della applicazione della predetta tabella *D*.

Il servizio di ruolo, di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad applicato o equiparata, sarà riconosciuto per i due terzi agli effetti del passaggio di coefficienti per un massimo di 4 anni.

Il riconoscimento del servizio di cui al precedente comma è esteso agli applicati di segreteria, in possesso del titolo di studio di ragioniere, i quali per concorso, siano passati nel ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari-ragionieri-economi.

È abrogato l'articolo 14 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

ART. 7.

Le norme contenute nei commi 3° e 4° dell'articolo 17 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successivamente passato nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

ART. 8.

A parziale modifica delle norme contenute nell'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, si chiarisce che l'intera anzianità maturata nell'ex ruolo di gruppo *C*, deve intendersi alla data del 30 settembre 1933.

ART. 9.

Ai segretari-ragionieri-economi superiori ed ai censori di disciplina principali di 2ª classe promossi nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, per scrutinio o per esame, alla qualifica superiore sarà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità superiore agli anni tre, eventualmente acquisita nella qualifica di provenienza.

ART. 10.

Ai segretari-ragionieri-economi di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato come vice-segretario di cui all'articolo 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, modificata dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107.

ART. 11.

All'onere di lire 25 milioni annui derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capitoli nn. 111, 112, 116, 118 e 120 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale.

ART. 12.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.